



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/3169/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3552/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Roberto Leoni - Componente

Loredana Germanò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Accursio Gallo - Componente

Antonino Piro - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3552/TFNSVE/2025-2026, 3552 - Ricorso proposto dalla società S.S.D. SA.MA.GOR. A R.L. (80422) contro la società ANZIO CALCIO 1924 (650952) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore DE LUCA FRANCESCO (2540025)

In data 24.04.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore De Luca Francesco (Matricola 2540025).

Dalla documentazione depositata in atti si evince che la ricorrente S.S.D. SA.MA.GOR. A R.L. (80422) non ha provveduto a notificare il ricorso alla resistente ANZIO CALCIO 1924 (650952).

In data 27.04.2026, la società ricorrente S.S.D. SA.MA.GOR. A R.L. (80422) depositava dichiarazione di rinuncia al procedimento per l'intervenuto adempimento integrale della resistente.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto non è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- preso atto della rinuncia depositata dalla ricorrente.

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, preso atto dell'avvenuta rinuncia al procedimento depositata dalla ricorrente per intervenuto adempimento integrale della resistente, dichiara cessata la materia del contendere.

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai